

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2016-55 del 15/04/2016
Oggetto	Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Proposta	n. PDEL-2016-53 del 08/04/2016
Struttura proponente	Direzione Amministrativa
Dirigente proponente	Razzaboni Massimiliana
Responsabile del procedimento	Razzaboni Massimiliana

Questo giorno 15 (quindici) aprile 2016 (duemilasedici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. n. 239 del 23/08/2004 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. n. 26 del 23/12/2004 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- il D.M. Sviluppo Economico del 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili";
- la L.R. n. 13 del 30/07/2015, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”;
- la L. n. 241 del 7/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico - artistico (comma 3);
- che l'autorizzazione unica viene rilasciata a seguito di un procedimento unico che coinvolge tutte le Amministrazioni interessate, nel rispetto dei principi della semplificazione e con le modalità stabilite della legge 241/90, entro un termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza (comma 4);
- che l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, fermo restando l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto (comma 4);

- che l'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 26/04, in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs.387/2003 ha individuato nelle Province le autorità competenti al rilascio delle “autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione”;
- che l’art. 16 della L.R. 26/04 pone in capo alla Regione la competenza alla regolamentazione delle procedure autorizzative di propria competenza e, al comma 6, definisce che gli enti delegati esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della medesima legge regionale, secondo principi e criteri di cui al comma 2;
- che con l’entrata in vigore del D.M. Sviluppo economico 10/09/2010, sono state definite nel dettaglio le procedure per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e per le relative opere connesse;
- che la L.R. 13/2015 ha trasferito ad Arpa, in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014 n. 56 (disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), tra le altre, le funzioni già esercitate dalle Province in materia di energia (artt. 14 – 15 – 16 - 17 L.R. 13/2015);
- che l'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 stabilisce l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento o recupero ambientale;
- che il punto 13.1, lettera J) del DM 10/09/2010 individua la necessità della corresponsione di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dagli enti delegati in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale;
- che la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;

VISTA LA NECESSITA':

- che Arpa, ente cui attualmente compete, in forza di legge regionale n. 13/2015, la funzione autorizzatoria degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, disciplini i criteri, le

modalità ed i termini di costituzione ed erogazione della cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino;

VALUTATA L'OPPORTUNITA':

- di stabilire le seguenti modalità di acquisizione e gestione delle cauzioni:
 - il soggetto esercente e/o proponente dell'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, presenta prima dell'inizio dei lavori ad Arpae una cauzione finanziaria a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto con le modalità descritte nella relazione di dismissione e di importo pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi, mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt.106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
 - la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
 - il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
 - i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino devono essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;
 - la garanzia finanziaria deve essere commisurata all'intero costo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale (indicate nel progetto definitivo) e che, in caso di particolari localizzazioni e/o tipologia di impianti, in sede di Conferenza dei Servizi possa essere stabilita una maggiorazione dell'importo garantito;

- in via transitoria, nelle more di un intervento normativo regionale che consenta di meglio individuare quale debba essere l'Ente tenuto sul territorio all'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino di cui 13.1, lettera J) del DM 10/09/2010 , la garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore di Arpae;
- la cauzione inoltre dovrà essere presentata prima della comunicazione dell'inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato da Arpae;
- è posta a carico dagli esercenti e/o titolari dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la comunicazione ad Arpae della cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto; la garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge;
- il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto 4 comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- l'applicazione della garanzia finanziaria degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi vale per i nuovi procedimenti autorizzativi oltre che per le pratiche tuttora in istruttoria (procedimento in corso) e/o in occasione di rinnovi, ampliamenti, volture, potenziamenti o rifacimenti totali o parziali;
- lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti può avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- sono esentati dalla presentazione delle citate garanzie finanziarie i proponenti che siano una Pubblica Amministrazione così come definita all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, che ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento la stessa Dott.ssa Massimiliana Razzaboni;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Tecnico Dott. Franco Zinoni, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;

DELIBERA

1. di stabilire a carico del soggetto esercente e/o proponente dell'istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'obbligo della presentazione, prima dell'inizio dei lavori, ad Arpa di una cauzione finanziaria a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto con le modalità descritte nella relazione di dismissione e di importo pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi, mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt.106 e 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
2. di stabilire che la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
3. di stabilire che il proponente si impegna a fornire la garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
4. di stabilire che i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino debbano essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni; parimenti detta garanzia dovrà essere aggiornata all'atto del

rilascio del rinnovo dell'autorizzazione;

5. di stabilire che la garanzia finanziaria debba essere commisurata all'intero costo delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale (indicate nel progetto definitivo) e che, in caso di particolari localizzazioni e/o tipologia di impianti, in sede di Conferenza dei Servizi possa essere stabilita una maggiorazione dell'importo garantito;
6. di disporre, in via transitoria nelle more di un intervento normativo regionale che consenta di meglio individuare quale debba essere l'Ente tenuto sul territorio all'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino di cui al punto 13.1, lettera J) del DM 10/09/2010, che la garanzia finanziaria venga prestata a favore di Arpa;e;
7. di disporre, altresì, che la cauzione in oggetto venga presentata prima della comunicazione dell'inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpa;e; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato da Arpa;e;
8. di disporre a carico dagli esercenti e/o titolari dell'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili l'obbligo della comunicazione ad Arpa;e della cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché la comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge;
9. di disporre che il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto 4 comporta, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
10. di disporre che l'applicazione della garanzia finanziaria degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi valga per i nuovi procedimenti autorizzativi oltre che per le pratiche tuttora in istruttoria (procedimento in corso) e/o in occasione di rinnovi, ampliamenti, volture, potenziamenti o rifacimenti totali o parziali;
11. di prevedere che lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti possa avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi. La restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato

originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;

12. di disporre che siano esentati dalla presentazione delle citate garanzie finanziarie i proponenti che siano una Pubblica Amministrazione così come definita all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
13. di dare atto che si provvederà ad adeguare le disposizioni di cui ai punti precedenti a seguito di aggiornamenti normativi o nel caso in cui la Regione Emilia-Romagna emani apposite direttive nella specifica materia che risultino con esse incompatibili.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)